



Comune di Gordola
dicastero ambiente

messaggio municipale no. 1432

Nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti



Messaggio municipale no. 1432

Nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Gentile signora Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri Comunali,

tramite il presente messaggio si sottopone al Consiglio Comunale, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), la revisione del Regolamento comunale concernente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

INTRODUZIONE

Il Comune di Gordola, tra i primi comuni ticinesi, ha applicato dal 1° gennaio 2003 una tassa sui rifiuti proporzionale al volume, conformemente al principio della casualità, codificato a livello federale, secondo cui ogni persona è tenuta a pagare per i rifiuti che produce, applicando una tassa base e una tassa proporzionale al volume di rifiuti prodotti.

Questo metodo di finanziamento è stato infine introdotto anche a livello cantonale nel corso del 2017, a seguito dell'approvazione del nuovo testo della LALPAmb, sulla base del risultato della votazione popolare del 21 maggio 2017, e il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adattare i regolamenti comunali alle nuove disposizioni della LALPAmb è stato fissato dal Consiglio di Stato al 30 giugno 2019 (BU 2017 161). Sebbene il nostro Comune preveda già un sistema di finanziamento conforme al modello introdotto a livello cantonale, si rende necessario un assestamento formale dell'attuale Regolamento comunale che risale al lontano gennaio 2003, onde adattarsi ad alcune specifiche disposizioni normative introdotte nella legge cantonale.

Dal profilo sostanziale le principali novità consistono:

- Nel sistema di finanziamento reso obbligatorio dai nuovi art. 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti.
- Nel nuovo art. 14 che illustra il principio di gestione e finanziamento del servizio, il cui grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere mediante una contabilità analitica del 100%, che per il nostro Comune significa adattare il centro di costo 720 Nettezza pubblica.
- Tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a) mentre quelli variabili vanno coperti con tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b).
- I comuni devono fissare le tariffe delle tasse sul quantitativo, in particolare per i RSU, entro dei minimi e massimi stabiliti dal Consiglio di Stato, di regola entro la fine di ottobre di ogni anno (nuovo art. 18b cpv. 3 LALPAmb).

Come specificato nel Messaggio del Consiglio di Stato no. 6958 del 2 luglio 2014 e in quello aggiuntivo 6958a del 4 marzo 2015, questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate. Atteso che le nuove norme sono sufficientemente dettagliate ed esaustive, non è al momento prevista una modifica del regolamento della LALPAmb (RLALPAmb).

**GESTIONE SERVIZIO ATTUALE**

Allo scopo di avere un rapporto tra l'evoluzione della popolazione e la produzione di rifiuti negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2018, data dell'ultima modifica delle tasse in vigore prima del 2019, di seguito riportiamo la tabella dell'evoluzione della popolazione domiciliata, alla quale si devono aggiungere le residenze secondarie.

EVOLUZIONE POPOLAZIONE DOMICILIATA AL 31 DICEMBRE									
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
4812	4788	4667	4627	4623	4580	4484	4500	4460	4455
Aumento popolazione 2009-2018 357 unità pari al 8%									

Per contro di seguito riportiamo per i principali singoli rifiuti, i dati riferiti a:

- Quantitativi annui al q. prodotti
- Differenza in q. e % con anno precedente
- Costi di smaltimento (IVA esclusa)
- Frequenza raccolta

SOLIDI URBANI										
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
TOTALE	6249.0	6050.8	5974.0	5944.4	5878.0	5860.4	5988.4	5805.8	5891.4	5863.7
diff.q. annui	198.2	76.8	29.6	66.4	17.6	-128.0	182.6	-85.6	27.7	
diff. ann.%	3.3%	1.3%	0.5%	1.1%	0.3%	-2.1%	3.1%	-1.5%	0.5%	
Costi fr/q	16.00	17.00					17.50		26.02	
Freq.raccolta	Bisettimanale									

CARTA										
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
TOTALE	3466.9	3466.2	3561.4	3640.4	3760.9	3813.7	4020.8	3940.6	3863.0	3763.0
diff. ann.	0.7	-95.2	-79.0	-120.5	-52.8	-207.1	80.2	77.6	100.0	
diff. ann.%	0.0%	-2.7%	-2.2%	-3.2%	-1.4%	-5.2%	2.0%	2.0%	2.7%	
Costi fr/q	0.00				<i>a nostro favore fr.2.--/q.</i>			1.00	3.00	
Freq.raccolta	Raccolta settimanale + EcoCentro					Raccolta settimanale				

VERDE ORGANICI										
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
TOTALE	5600.4	5512.0	5695.6	5250.2	5723.9	5835.0	5752.4	5477.0	5388.6	5583.0
diff. ann.	88.4	-183.6	445.4	-473.7	-111.1	82.6	275.4	88.4	-194.4	
diff. ann.%	1.6%	-3.2%	8.5%	-8.3%	-1.9%	1.4%	5.0%	1.6%	-3.5%	
Costi fr/q	8.00	14.50	14.00	14.50		14.50				
Freq.raccolta	Settimanale – da dicembre a febbraio quindicinale									



ALU FERRO										
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
TOTALE	131.3	122.7	117.5	111.6	107.1	112.5	105.6	115.9	117.5	109.9
diff. ann.	8.6	5.2	5.9	4.5	-5.4	6.9	-10.3	-1.6	7.6	
diff. ann.%	7.0%	4.4%	5.3%	4.2%	-4.8%	6.5%	-8.9%	-1.4%	6.9%	

VETRO SEPARATO + MISTO										
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
TOTALE	1900.8	1950.1	1891.7	1769.1	1806.1	1425.9	1425.9	1364.5	1437.7	1465.2
diff. ann.	-49.3	58.4	122.6	-37.0	380.2	0.0	61.4	-73.2	-27.5	
diff. ann.%	-2.5%	3.1%	6.9%	-2.0%	26.7%	0.0%	4.5%	-5.1%	-1.9%	

PET										
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
TOTALE	305.5	244.7	231.5	255.4	244.9	256.9	256.4	245.6	260.0	281.5
diff. ann.	60.8	13.2	4.7	10.4	-11.9	0.4	10.8	-14.4	-21.5	
diff. ann.%	24.8%	5.7%	1.9%	4.3%	-4.6%	0.2%	4.4%	-5.5%	-7.6%	

INGOMBRANTI											
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
TOTALE	809.8	836.0	775.8	705.7	579.3	733.8	846.6	823.6	906.0	669.8	
diff. ann.	-26.2	60.2	70.1	126.4	-154.5	-112.8	23.0	-82.4	236.2		
diff. ann.%	-3.1%	7.8%	9.9%	21.8%	-21.1%	-13.3%	2.8%	-9.1%	35.3%		
Costi fr/q	23.00								25.00	27.89	
raccolta	Dal sett. 2013 Consegna Ecocentro Tenero					Centro comunale Via al Fiume					
Freq.raccolta	½ giornata Settimana + 1 sabato al mese					Bimestrale 1 giorno ogni 2 mesi					

LEGNO INGOMBRANTI											
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
TOTALE	653.4	689.5	560.9	509.0	507.0	209.0	246.4	269.0	250.6	158.8	
diff. ann.	-36.1	128.6	51.9	2.0	298.0	-37.4	-22.6	18.4	91.8		
diff. ann.%	-5.2%	22.9%	10.2%	0.4%	142.6%	-15.2%	-8.4%	7.3%	57.8%		
Costi fr/q	13.00								13.00	15.50	
raccolta	Dal sett. 2013 Consegna Ecocentro Tenero					Centro comunale Via al Fiume					
Freq.raccolta	½ giornata Settimana + 1 sabato al mese					Bimestrale 1 giorno ogni 2 mesi					

FERRO INGOMBRANTI										
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
TOTALE	308.1	312.9	311.7	238.8	229.1	158.6	152.2	228.0	164.0	103.6
diff. ann.	-4.8	1.3	72.9	9.7	70.5	6.4	-75.8	64.0	60.4	
diff. ann.%	-1.5%	0.4%	30.5%	4.2%	44.5%	4.2%	-33.2%	39.0%	58.3%	
raccolta	Dal sett. 2013 Consegna Ecocentro Tenero					Centro comunale Via al Fiume				
Freq.raccolta	½ giornata Settimana + 1 sabato al mese					Bimestrale 1 giorno ogni 2 mesi				



Oltre a quelli sopra riportati ricordiamo inoltre che sul territorio sono pure presenti contenitori per la raccolta dei tessili e delle batterie.
Inoltre due volte all'anno da parte del CIR viene eseguita la raccolta dei rifiuti speciali.

MODIFICHE REGOLAMENTO

Considerato come il regolamento comunale attuale risale al lontano 2003, pertanto deve essere adeguato alle nuove disposizioni di legge.

In proposito si propone una revisione totale con l'allestimento di uno nuovo sulla base del modello allestito dal Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo (di seguito SPASS) servizio rifiuti, già approvato in linea di massima dal Servizio Enti Locali (SEL), e adattandolo alla nostra realtà comunale.

Di seguito riportiamo i principali articoli previsti nel nuovo regolamento.

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini assoggettati alla tassa.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Osservazioni:

- La modifica principale è richiamata al cpv. 3, con la quale viene imposto che il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere, mediante una contabilità analitica, del 100%.

Di seguito riportiamo l'evoluzione dei costi di copertura negli ultimi 10 anni, con già indicato quello a preventivo per il 2019, osservando come sulla base dell'art. 28 cpv. 2 LALPAmb fintanto che tali costi non saranno registrati, nel nostro caso adattati nel centro costo appositamente dedicato, esso può transitoriamente scendere sino ad un minimo del 70%.

COPERTURA COSTI SERVIZIO RIFIUTI 2009-2019											
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
SPESE	602'400	572'626	577'593	560'764	551'046	550'482	524'070	510'869	494'105	499'306	575'420
RICAVI	520'000	460'531	441'228	429'882	433'307	433'479	418'132	421'504	438'838	414'993	410'024
DIFFER.	82'400	112'095	136'365	130'882	117'740	117'003	105'938	89'365	55'267	84'313	165'396
% COP.	86.3%	80.4%	76.4%	76.7%	78.6%	78.7%	79.8%	82.5%	88.8%	83.1%	71.3%



RICAPITOLAZIONE GENERALE PREVENTIVO 2019			
	USCITE	ENTRATE	COPERT. %
TASSA BASE ANNUALE art. 22	fr. 343'100	fr. 310'000	90%
TASSA SUL SACCO E CONTENITORE art. 22.1 / 22.2	fr. 106'100	fr. 100'000	94%
TASSA CONTENITORE VERDE art. 22.3	fr. 153'200	fr. 110'000	72%
TOTALI	fr. 602'400	fr. 520'000	86%
DIFFERENZA COSTI TOTALI DA COPRIRE		fr. 82'400	14%

Riassunto dettagliato vedere **allegato A**.

Come visibile dalla tabella per il 2019 è prevista una copertura del totale del 86%, e per il dettaglio si richiama il riassunto delle spese e ricavi contenuti nel centro di costo 720 Nettezza pubblica del preventivo del Comune 2019.

Nel merito delle singole tasse:

TASSA BASE allegato B

Per il 2019 si prevede una copertura del 90%, con una maggiore uscita di ca. fr. 33'000, e nel merito si osserva:

- A contribuire principalmente a questa maggiore uscita è il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti come riportato nell'allegato E.
- Altro aspetto da considerare è il fatto che nel corso della primavera 2019 verrà indetto un nuovo concorso per il servizio raccolta, e per quanto concerne il calcolo dell'ammontare della tassa base il concorso interesserà in particolare la raccolta dei rifiuti solidi urbani RSU e della carta.
- Anche in funzione delle scelte che il Municipio intenderà indirizzare il nuovo concorso, in particolare per "eventualmente" contenere i costi mediante riduzione del servizio, le allegate tabelle potrebbero subire importanti modifiche di costi in particolare per i servizi di raccolta citati.

Art. 15 Tassa base annuale

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale*
- b) di informazione e sensibilizzazione*
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate*
- d) di investimento*
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.*

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie e sui monti. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.



³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

A. Economie domestiche

1) *tassa unica per economie domestiche* minimo fr. 80.00 massimo fr. 140.00

comprende: tutte le economie domestiche, comprese le residenze secondarie (anche quelle sui monti di persone domiciliate)

B. Commerci - artigiani - enti pubblici

1) Piccoli commerci minimo fr. 80.00 massimo fr. 160.00

a) *Riduzione per attività svolte presso l'economia domestica*
minimo fr. 20.00 massimo fr. 40.00

comprende: uffici, magazzini, piccoli negozi e piccole attività artigianali fino al massimo di 2 impiegati

non rientrano in questa categoria: studi medici, imprese officine, carrozzerie, garage in genere, cantieri nautici

2) Commerci in genere minimo fr. 200.00 massimo fr. 400.00

Supplementi per unità lavorative (categorie escluse p.to 1)

a) *da 01 a 02 unità lavorative* minimo fr. 00.00 massimo fr. 40.00

b) *da 03 a 06 unità lavorative* minimo fr. 20.00 massimo fr. 40.00

c) *da 07 a 10 unità lavorative* minimo fr. 40.00 massimo fr. 60.00

d) *da 11 a 14 unità lavorative* minimo fr. 60.00 massimo fr. 80.00

e) *da 15 a 20 unità lavorative* minimo fr. 20.00 massimo fr. 40.00

3) *Per casi particolari, diminuzione della tassa supplementare sulle unità lavorative in % rispetto ai tempi di attività (es. scuole).*

comprende: industrie, garage, carrozzerie, distributori di benzina, banche, farmacie, negozi e attività artigianali medie e grandi, enti pubblici, ecc.

C. Affittacamere, esercizi pubblici soggetti alla LEAR

1) *Tassa per esercizio pubblico* minimo fr. 200.00 massimo fr. 400.00

a) *Supplemento per posto, compresi i posti letto, i posti esterni al 50% ritenuto un massimo cumulativo con cpv. 1 di fr. 1'000.-* minimo fr. 1.00 massimo fr. 4.00

b) *Per esercizi pubblici a stagione o aperture settimanali limitate, diminuzione in % proporzione sul cpv. a)*

comprende: tutti gli esercizi pubblici soggetti alla LEAR

⁴*Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché dalla quantità stimata degli stessi.*

Osservazioni:

- La modifica principale è richiamata al cpv. 1, dove viene indicato in modo chiaro quali costi devono essere integrati e coperti con la tassa base.



TASSA SUL QUANTITATIVO allegato C

Osservazioni:

Per il 2019 si prevede una copertura del 94%, con una maggiore uscita di ca. fr. 6'000 e nel merito si osserva:

- Per la tassa sul quantitativo la differenza di ca fr. 6'000.-, il maggior costo è dovuto al fatto che le tasse per la copertura delle spese sono state calcolate sulla base del consuntivo 2017 e prima che venisse allestito il preventivo 2019.
- Considerato come in particolare le nuove norme cantonali prevedono che i Comuni fissino le tariffe delle tasse sul quantitativo, in particolare per i RSU, entro dei minimi e massimi stabiliti dal Consiglio di Stato, di regola entro la fine di ottobre di ogni anno (nuovo art. 18b cpv. 3 LALPAmb), per il 2020 potranno essere adeguate in modo che la copertura dei costi sia circa del 100%.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali e dei braccialetti (clip). Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle famiglie con a carico dei figli fino 3 anni, alle persone domiciliate con un'età superiore agli 80 anni, esclusi quelli degenti presso case per anziani, e a persone di età inferiore a 80 anni con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

ALTRE TASSE CAUSALI

Scarti vegetali allegato D

Per il 2019 si prevede una copertura del 72%, con una maggiore uscita di ca. fr. 43'000, coperti dalla tassa base, e nel merito si osserva:

- Se nel 2019 si fossero mantenute le tasse applicate dal 2009 al 2018, la maggiore uscita sarebbe stata di ca. fr. 70'000.-.
- Le tasse per il 2019 sono il massimo applicabili da quanto previsto a regolamento e malgrado ciò riscontriamo ancora una maggiore uscita di ca. fr. 43'000.
- Come per la raccolta degli RSU e della carta, anche per la raccolta degli scarti vegetali nel corso del 2019 sarà allestito un nuovo concorso, inoltre il contratto con la ditta di smaltimento scadrà al termine del 2020, e pertanto i prezzi di smaltimento attuali fr. 8.- + IVA al q. potrebbero mutare andando a influire sulla relativa tassa.



Rifiuti ingombranti allegato E

Per quanto concerne il servizio raccolta ingombranti, i cui costi sono inglobati nella tassa base, nel merito si osserva:

- Il servizio comporta dei costi non indifferenti, che sicuramente, considerato come gli stessi vanno a influire in modo pesante sulla tassa base, necessita delle riflessioni e dei correttivi, sia per i costi di gestione che di smaltimento.
- Per quanto riguarda i costi di gestione si propone di rivalutare, in collaborazione con il Comune di Tenero Contra, dei correttivi di contenimento dei costi eventualmente riducendo i giorni del servizio, eliminando il giovedì precedente il sabato, oppure per il periodo invernale novembre-febbraio un servizio quindicinale, e queste misure potranno essere messe in atto dal Municipio con la relativa ordinanza.
- In questo modo avremo già una riduzione delle ore della squadra, e eventualmente una riduzione dell'affitto annuale.
- Per quanto riguarda i costi di smaltimento, considerato come chi smaltisce è tenuto a pagare i relativi costi, il sistema tariffario in atto dal 2009, osservando gli introiti, non è più proponibile.

Art. 17 Altre tasse causali

¹Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| a) contenitore da 120 litri | minimo fr. 80.- | massimo fr. 140.- |
| b) contenitore da 240 litri | minimo fr. 160.- | massimo fr. 280.- |
| c) contenitore da 770 litri | minimo fr. 500.- | massimo fr. 850.- |

²La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti è determinata come segue:

- | | |
|--|----------------------|
| a) tassa minima per singola consegna fino a 40 kg | da fr. 2.- a fr. 6.- |
| b) supplemento da 40 kg fino a max. 80 kg | da fr. 2.- a fr. 6.- |
| c) per la consegna di materiale ferroso è applicabile solo la tassa minima riportata al p.to a) senza ulteriori supplementi. | |

³Tali tasse sono prelevate secondo le modalità tramite ordinanza stabilite dal Municipio.

Osservazioni generali

Considerato come le situazioni sia nell'ambito della raccolta, sia nell'ambito dello smaltimento evolvono velocemente, allo scopo di dare al Municipio maggiore autonomia ad agire in tempistiche ristrette, sempre nel rispetto delle leggi, certi aspetti potranno essere gestiti tramite ordinanza, senza dover sottoporre ogni minimo cambiamento al CC, in particolare quelli del vecchio regolamento richiamati:

CAPITOLO B.: SERVIZI DI RACCOLTA E RACCOLTA SEPARATA

CAPITOLO C.: NORME PER LA RACCOLTA

Si ricorda comunque come le ordinanze e relative modifiche, sono soggette a pubblicazione con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.



Conclusioni

L'intenzione del Municipio anche in futuro è quella di poter continuare a garantire un servizio completo e ottimale come quello già in atto nel nostro Comune da diversi anni, e "ampliato" in particolare dal 2014 con la possibilità di poter usufruire, per diverse categorie di rifiuti, dell'Ecocentro di Tenero-Contra.

Chiaramente sulla base delle nuove modifiche di legge da applicare, in particolare con la copertura del 100% del servizio con le varie tasse, questo comporterà inevitabilmente un aumento delle stesse, che ricordiamo come dal 2009 al 2018 erano rimaste invariate.

Il Municipio intende ottenere la copertura del 100% del servizio, a breve medio termine, non solo con un adeguamento delle varie tasse, ma anche con una politica e delle strategie improntate a ridurre i vari costi di: raccolta, smaltimento, gestione ecc., sempre naturalmente nel limite del possibile.

Per raggiungere questo risultato sarà indispensabile l'apporto della popolazione, in particolare rispettando la separazione dei vari rifiuti, esercizio che sta alla base per una riduzione dei costi di smaltimento e di riflesso di raccolta.

A dipendenza dei vari risultati, per i prossimi anni dobbiamo comunque aspettarci regolarmente delle variazioni delle tariffe in materia.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Gestione e della Legislazione (articolo 68 LOC e art. 26 ROC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione delle spese di investimento è necessaria la maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio comunale (almeno 16 voti affermativi).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Gordola.
2. È abrogato il Regolamento comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Gordola del 1° gennaio 2003.

Con Ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
fto. D. Vignuta

Il Segretario
fto. T. Stefanicki



Approvato con risoluzione municipale no. 3465 del 08 aprile 2019.

Il messaggio è demandato per esame alle commissioni della Gestione e Legislazione.

Allegati: - Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Gordola

- **A. Art. 14 - PRINCIPIO COPERTURA COSTI**
- **B. Art. 15 - TASSA BASE**
- **C. Art. 16 - TASSA SUL QUANTITATIVO**
- **D. Art. 17.1 - TASSA SCARTI VEGETALI**
- **E. Art. 17.2 - TASSA RIFIUTI INGOMBRANTI**

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Gordola

INDICE

Capitolo I: **Disposizioni generali**

- Art. 1** Campo d'applicazione
- Art. 2** Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3** Compiti del Comune
- Art. 4** Definizioni
- Art. 5** Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6** Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7** Divieti

Capitolo II: **Organizzazione del servizio di raccolta**

- Art. 8** Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9** Utenti autorizzati
- Art. 10** Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 11** Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12** Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13** Sospensione del servizio

Capitolo III: **Finanziamento**

- Art. 14** Principio
- Art. 15** Tassa base
- Art. 16** Tassa sul quantitativo
- Art. 17** Altre tasse causali
- Art. 18** Esigibilità

Capitolo IV: **Norme finali**

- Art. 19** Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20** Rimedi giuridici
- Art. 21** Contravvenzioni
- Art. 22** Entrata in vigore e abrogazioni

Il Consiglio comunale di Gordola

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Gordola nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

³È vietato l'apporto di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

³Il Municipio provvede alla attuazione del presente Regolamento ed emana le relative ordinanze di applicazione.

Art. 4 Definizioni

¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, dalle attività d'impresa aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute

e di proporzioni quantitative, dai residui di scopatura e di pulizia generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, dei cestini e dei rifiuti di scuole e di uffici pubblici.

In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie

domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

⁴Le eccezioni di cui ai paragrafi 1-3 non sono motivo di esonero dal pagamento della tassa base.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 9 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più di 5 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 400 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie e sui monti. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

A. Economie domestiche

- 1) tassa unica per economie domestiche minimo fr. 80.00 massimo fr. 140.00
comprende: tutte le economie domestiche, comprese le residenze secondarie (anche quelle sui monti di persone domiciliate)

B. Commerci - artigiani - enti pubblici

- 1) Piccoli commerci minimo fr. 80.00 massimo fr. 160.00

- a) riduzione per attività svolte presso l'economia domestica
minimo fr. 20.00 massimo fr. 40.00

comprende: uffici, magazzini, piccoli negozi e piccole attività artigianali fino al massimo di 2 unità lavorative.

Non rientrano in questa categoria: studi medici, imprese officine, carrozzerie, garage in genere, cantieri nautici.

- 2) Commerci in genere minimo fr. 200.00 massimo fr. 400.00

Supplementi per unità lavorative (categorie escluse al p.to 1)

- a) da 01 a 02 unità lavorative minimo fr. 00.00 massimo fr. 40.00
b) da 03 a 06 unità lavorative minimo fr. 20.00 massimo fr. 40.00
c) da 07 a 10 unità lavorative minimo fr. 40.00 massimo fr. 60.00
d) da 11 a 14 unità lavorative minimo fr. 60.00 massimo fr. 80.00
e) da 15 tassa d) e suppl. ogni 5 unità lavorative
minimo fr. 20.00 massimo fr. 40.00

- 3) Per casi particolari la tassa supplementare sulle unità lavorative diminuzione in % rispetto ai tempi di attività (es. scuole).

comprende: industrie, garage, carrozzerie, distributori di benzina, banche, farmacie, negozi e attività artigianali medie e grandi, enti pubblici, ecc.

C. Affittacamere, esercizi pubblici soggetti alla LEAR

- 1) Tassa per esercizio pubblico minimo fr. 200.00 massimo fr. 400.00

- a) supplemento per posto, compresi i posti letto, i posti esterni al 50% ritenuto un massimo cumulativo con cpv. 1 di fr. 1'000.- minimo fr. 1.00 massimo fr. 4.00

- b) per esercizi pubblici a stagione o aperture settimanali limitate, diminuzione in % proporzione sul cpv. a)

comprende: tutti gli esercizi pubblici soggetti alla LEAR.

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali, e dei braccialetti (clip). Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle famiglie con a carico dei figli fino 3 anni, alle persone domiciliate con un'età superiore agli 80 anni, esclusi quelli degenti presso case per anziani, e a persone di età inferiore a 80 anni con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 17 Altre tasse causali

¹Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

a) contenitore da 120 litri	minimo fr. 80.00	massimo fr. 140.00
b) contenitore da 240 litri	minimo fr. 160.00	massimo fr. 280.00
c) contenitore da 770 litri	minimo fr. 500.00	massimo fr. 850.00

²La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti è determinata come segue:

- | | |
|--|------------------------|
| a) tassa minima per singola consegna da 0 kg fino a 40 kg | da fr. 2.00 a fr. 6.00 |
| b) supplemento da 40 kg fino a max. 80 kg | da fr. 2.00 a fr. 6.00 |
| c) per la consegna di materiale ferroso è applicabile solo la tassa minima riportata al p.to a) senza ulteriori supplementi. | |

³Tali tasse sono prelevate secondo le modalità tramite ordinanza stabilite dal Municipio.

Art. 18 Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis avente base mensile.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV Norme finali

Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Sanzioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata, sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

²L'ammontare della multa è stabilito a seconda della gravità dell'infrazione fino ad un massimo di Fr. 10'000.--, secondo i disposti degli art. 145 e seguenti LOC.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il regolamento e le tariffe del 1° gennaio 2003 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Approvazione:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Municipio | ris. 3465 del 08 aprile 2019 |
| 2. Consiglio comunale | ris. del |
| 3. Sezione degli Enti locali | ris. no. |

Disposizioni normative di riferimento**a livello federale:**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PREVENTIVO 2019

USCITE	TASSA BASE	TASSA SACCO	TASSA VERDE
310.003 STAMPATI E INFO RIFIUTI	fr. 8'700		
311.003 ACQUISTO CONTAINER	fr. 5'000		
314.018 MANUTENZIONE CENTRI RACCOLTA	fr. 1'500		
315.004 MANUTENZIONE CONTENITORI RIFIUTI	fr. 6'000		
318.026 IVA NON RECUPERABILE SERVIZIO RIF.	fr. 5'900		
318.031 SERVIZIO RACCOLTA RSU + INGOM.	fr. 116'200		
318.032 SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI			fr. 40'000
318.033 SERVIZ. RACCOLTA RIFIUTI RICICLAB.	fr. 113'500		
318.039 SMALTIM.RIFIUTI RICICLABILI (CARTA)	fr. 500		
318.040 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	fr. 27'500		
318.058 SERVIZIO RACCOLTA VERDE			fr. 113'200
352.013 SMALTIMENTO RIFIUTI (RSU)		fr. 106'100	
352.019 AFFITTO ECOCENTRO TENERO	fr. 13'000		
390.010 ADDEBITO INTERNO AMMIN.GESTIONE	fr. 5'000		
390.011 ADDEBITO INTERNO SQUADRA GESTIONE	fr. 38'500		
390.013 ADDEBITO INTERNO SPESE GESTIONE	fr. 1'800		
TOTALI USCITE	fr. 343'100	fr. 106'100	fr. 153'200

ENTRATE	TASSA BASE	TASSA SACCO	TASSA VERDE
434.007 TASSA BASE RACCOLTA RIFIUTI (TSS)	fr. 285'000		
434.008 TASSA SUL SACCO		fr. 100'000	
434.009 TASSA RACCOLATA RIFIUTI ORGANICI			fr. 110'000
434.010 TASSA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	fr. 1'000		
436.011 RECUPERO TASSA RACCOLTA VETRO	fr. 15'000		
436.013 RECUPERO RACCOLTA MAT. RICICLABILE	fr. 4'000		
437.001 CONTRAVVENZIONE RIFIUTI	fr. 2'000		
490.012 ACCREDITO INTERNO SMALT.STABILI COM.	fr. 3'000		
TOTALI ENTRATE	fr. 310'000	fr. 100'000	fr. 110'000

RICAPITOLAZIONE SINGOLE TASSE

	T. BASE	T. SACCO	T. VERDE
TOTALI COSTI	fr. 343'100	fr. 106'100	fr. 153'200
TOTALI RICAVI	fr. 310'000	fr. 100'000	fr. 110'000
DIFFERENZA DA COPRIRE TASSA BASE	fr. 33'100		
COPERTURA %	90%		
DIFFERENZA RIDUZIONE TASSA SUL SACCO		fr. 6'100	
COPERTURA %		94%	
DIFFERENZA DA COPRIRE TASSA CONTENITORI			fr. 43'200
COPERTURA %			72%

RICAPITOLAZIONE GENERALE PREVENTIVO 2019

	USCITE	ENTRATE	COPERT. %
TASSA BASE ANNUALE ART. 22	fr. 343'100	fr. 310'000	90%
TASSA SUL SACCO E CONTENITORE ART. 22.1 / 22.2	fr. 106'100	fr. 100'000	94%
TASSA CONTENITORE VERDE ART. 22.3	fr. 153'200	fr. 110'000	72%
TOTALI	fr. 602'400	fr. 520'000	86%
DIFFERENZA COSTI TOTALI DA COPRIRE		fr. 82'400	14%

Per i dettagli delle varie categorie si richiamano gli allegati:

B. TASSA BASE

C. TASSA SUL QUANTITATIVO

D. TASSA SCARTI VEGETALI

E. TASSA RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 15 - TASSA BASE ANNUALE

La tassa base, la cui autonomia di determinazione è comunale, e conformemente al nuovo art. 18 LALPAmb, è destinata a coprire le spese di costi di raccolta e costi fissi, in particolare:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) altri costi come la manutenzione piazze di raccolta ecc..

Si osserva in particolare quanto segue:

- Già per il 2019 la tassa base ha subito un primo adeguamento alla nuova legge nel limite di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento in vigore dal 2003, in particolare apportando quelle modifiche alle tasse per le singole categorie che erano invariate dal 2009 e che rientravano nelle "forchette" del citato regolamento.
- Considerato come l'ultimo bando di concorso era stato indetto nel 2008, anche in funzione delle nuove modifiche alla legge, nel corso del 2019 verrà indetto un nuovo concorso per la raccolta dei rifiuti urbani RSU, della carta e degli scarti vegetali. Anche in funzione delle scelte che il Municipio intenderà indirizzare il nuovo concorso, per eventualmente contenerne i costi, gli stessi potrebbero subire delle modifiche che andrebbero a incidere sulla tassa base.
- Sempre dalla tabella e dall'allegato E, si nota come un grosso onere deriva pure dalla gestione e dal servizio presso l'Ecocentro comunale di Tenero Contra.
- Altri fattori che potrebbero variare i costi, e di riflesso le relative tasse, sono legati alla richiesta di mercato per lo smaltimento, o il recupero, di alcuni rifiuti in particolare: la carta, gli ingombranti, o per minori entrate per consegna: del ferro, del vetro, ecc..

Il regolamento in vigore dal 2003 prevedeva per la tassa base:

REGOLAMENTO ATTUALE Art. 22 Tassa base annuale				
Categorie	No. utenti anno 2017	Tassa base dal 2009 al 2018	Tassa base 2019	Tassa base per copertura 100%
Economie domestiche	2578	Fr. 80.00	Fr. 100.00	Fr. 110.00
Piccoli commerci con meno di 3 dipendenti	131	Fr. 80.00	Fr. 100.00	Fr. 110.00
Commerci, uffici, artigiani, industrie, bar, ristoranti alberghi,	86	Fr. 220.00	Fr. 240.00*	Fr. 240.00
Enti pubblici	4	Fr. 220.00	Fr. 240.00*	Fr. 240.00
TOTALI ENTRATE SENZA IVA		Fr. 227'000	Fr. 285'000	Fr. 310'000
GRADO DI COPERTURA		75%	90%	100%

Osservazioni:

- La tassa per commerci, uffici, ecc. è la massima applicabile come da regolamento in vigore.
- Tasse senza IVA.
- Per il 2019 l'aumento effettivo di fr. 20.- per singola categoria è stato compensato dal minor costo dei sacchi ufficiali.
- Si osserva come con una copertura del 100% il conto 318.026 IVA non recuperabile si azzererebbe, pertanto con una minore spesa di fr. 5'900.

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva delle spese e dei ricavi come richiamati nel centro di costo 720 Nettezza pubblica del preventivo del Comune 2019, con evidenziato in rosso i nuovi conti, e le modifiche apportare per l'adeguamento alla nuova legge.

PREVENTIVO 2019	SPESE	RICAVI
310.003 STAMPATI E INFO RIFIUTI	Fr. 8'700	
Copre i costi dei calendari, tessere, etichette verde, fatture, ecc..		
311.003 ACQUISTO CONTAINER	Fr. 5'000	
Copre i costi di acquisto nuovi contenitori RSU-PET- ecc...		
314.018 MANUTENZIONE CENTRI RACCOLTA	Fr. 1'500	
Copre piccoli interventi di manutenzione dei centri		
315.004 MANUTENZIONE CONTENITORI RIFIUTI	Fr. 6'000	
Copre tutti i costi di manutenzione dei contenitori in generale		
318.026 IVA NON RECUPERABILE SERVIZIO RIF.	Fr. 5'900	
318.031 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RSU+ING.)	Fr. 116'200	
Copre costi: di raccolta RSU (2019 nuovo concorso) e riparto trasporti ingombranti Ecocentro		
318.033 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI RICICLABILI	Fr. 113'500	
Costi di raccolta: carta - vetro - alu - PET - batterie / Ecocentro: carta - rottame - vetro - oli		
318.039 SMALTIM.RIFIUTI RICICLABILI (CARTA)	Fr. 500	
Il costo di smaltimento della carta varia a dipendenza del mercato		
318.040 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	Fr. 27'500	
Copre i costi di smaltimento ingombranti Ecocentro e piazze di raccolta		
352.019 AFFITTO ECOCENTRO COMUNE TENERO 2019	Fr. 13'000	
390.010 ADDEBITO INTERNO AMMINISTRAZ. GESTIONE RIFIUTI	Fr. 5'000	
Nuovo conto contabile		
390.011 ADDEBITO INTERNO SQUADRA GESTIONE RIFIUTI	Fr. 38'500	
Nuovo conto contabile		
390.013 ADDEBITO INTERNO SPESE GESTIONE	Fr. 1'800	
Nuovo conto contabile		
434.007 TASSA BASE RACCOLTA RIFIUTI (TSS)		Fr. 285'000
434.010 TASSA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI		Fr. 1'000
Si richiama l'allegato E. tassa sugli ingombranti		
436.011 RECUPERO TASSA RACCOLTA VETRO		Fr. 15'000
Vetrosuisse in base ai quantitativi raccolti versa annualmente una tassa		
436.013 RECUPERO RACCOLTA MATERIALE RICICLABILE		Fr. 4'000
Recupero ferro Ecocentro / Recupero alu e ferro Congefi / Recupero carta		
437.001 CONTRAVVENZIONE RIFIUTI		Fr. 2'000
490.012 ACCREDITO INT. SMALTIM. RIFIUTI STABILI COMUNALI		Fr. 3'000
Nuovo conto contabile		
TOTALI	Fr.343'100	Fr.310'000
COPERTURA COSTI CA. 90%	DIFFERENZA	Fr. 33'100

PROPOSTA PER NUOVO REGOLAMENTO

- Come riportato nel Commento SPASS:
Il Municipio dispone di un ampio margine di discrezione nella strutturazione della tassa base. Come indicato nella Direttiva UFAM (sia nella versione del 2004 che nel relativo progetto di revisione) va comunque privilegiato il sistema più semplice da gestire amministrativamente. In quest'ottica è quindi prudente prevedere il minor numero possibile di categorie, così da limitare le mutazioni e gli oneri amministrativi.
- Pertanto come consigliato anche dagli enti cantonali, si propone di seguire questa opzione di base, che a livello di gestione amministrativa, i cui costi ricordiamo devono essere inglobati nella tassa base, risulta la più conveniente.

NUOVA PROPOSTA REGOLAMENTO TASSA BASE		
CATEGORIE		
A. Economie domestiche		
Tassa base unica per tutte le economie domestiche indipendentemente dal numero di persone, comprese le residenze secondarie (anche quelle sui monti di persone domiciliate), la cui tassa deve essere uguale a quella per le economie domestiche primarie.		
	Tassa minima	Tassa max.
1) Economie domestiche	Fr. 80.00	Fr. 140.00
<u>Osservazioni:</u> in alcuni Comuni questa categoria è pure stata suddivisa in base al numero delle persone, in particolare con tassa ridotta per le persone sole, da parte nostra non riteniamo di proporre questa suddivisione per i seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> • considerato come presso il nostro Comune le persone "sole" risultano ca. 1100, una eventuale riduzione dovrebbe essere coperta dalle famiglie • per persone sole sopra 80 anni, oltre che a famiglie con bambini fino a tre anni, il Comune prevede già delle agevolazioni • la tassa base serve a coprire i costi generali, non si ritiene giustificato una differenziazione in quanto i costi di gestione e il relativo servizio sono eseguiti indistintamente • per contro la gestione del controllo per una suddivisione in base al numero delle persone per economia domestica, anche per singola persona, provocherebbe ulteriori costi amministrativi che andrebbero inglobati nella tassa base. 		

B. Commerci - artigiani - enti pubblici			
In questa categoria rientrano tutti gli artigiani, commerci, industrie, ecc. esclusi gli esercizi pubblici richiamati al punto C) e si propone la seguente suddivisione:			
	Tassa minima	Tassa max.	
1)	Piccoli commerci , comprendono: <ul style="list-style-type: none"> • uffici, magazzini, piccoli negozi e piccole attività artigianali fino al massimo di 2 unità lavorative non rientrano in questa categoria: <ul style="list-style-type: none"> • studi medici • imprese officine • carrozzerie • garage in genere • cantieri nautici 	Fr. 80.00	Fr. 160.00
a)	Riduzione per attività svolte presso l'economia domestica	Fr. 20.00	Fr. 40.00
<u>Osservazioni:</u> Per il p.to 1 che richiama in grandi linee il vecchio regolamento, equiparando i piccoli commerci alle economie domestiche, si propone comunque che le categorie indicate in rosso siano integrate al p.to 2, indipendentemente dal numero di addetti impiegati. Si propone inoltre di differenziare seppur minimamente le attività svolte presso l'economia domestica come al p.to a).			

2)	Commerci in genere , comprendono: industrie, garage, carrozzerie, distributori di benzina, banche, farmacie, negozi e attività artigianali medie e grandi, enti pubblici	Fr. 200.00	Fr. 400.00
	supplementi		
a)	da 01 a 02 unità lavorative categorie escluse al p.to 1	Fr. 00.00	Fr. 20.00
b)	da 03 a 06 unità lavorative	Fr. 20.00	Fr. 40.00
c)	da 07 a 10 unità lavorative	Fr. 40.00	Fr. 60.00
d)	da 11 a 14 unità lavorative	Fr. 60.00	Fr. 80.00
e)	da 15 a 19 unità lavorative e supplemento per ogni 5 unità lavorative	Fr. 20.00	Fr. 40.00
3)	Per casi particolari la tassa supplementare sulle unità lavorative diminuzione in % rispetto ai tempi di attività (es. scuole).		
<u>Osservazioni:</u> Rispetto al vecchio regolamento che prevedeva unicamente una tassa base, per il nuovo regolamento si propone, oltre alla tassa base dei supplementi per numero di unità lavorative.			

C. Affittacamere, esercizi pubblici			
In questa categoria rientrano tutti gli esercizi pubblici assoggettati alla LEAR			
		Tassa min	Tassa max
1)	Tassa base per esercizio pubblico soggetto alla LEAR	Fr. 200.-	Fr. 400.-
a)	supplemento per posto, compresi i posti letto, i posti esterni al 50% ritenuto un massimo cumulativo con cpv. 1 di fr. 1'000.-	Fr. 1.-	Fr. 4.-
3)	Per esercizi pubblici a stagione o aperture settimanali limitate, diminuzione in % proporzione quota mese sul cpv. a)		
<u>Osservazioni:</u> Nel vecchio regolamento gli esercizi pubblici rientravano nei commerci (e fino a 2 addetti nei piccoli commerci) considerato come la categoria possa essere separata dai commerci sulla base della LEAR, che fornisce dati precisi che permettono una differenziazione tra i vari esercizi pubblici a dipendenza del numero di posti e letti.			

Art. 16 Tassa sul quantitativo

La nuova tassa sul quantitativo, o sul sacco, che nel nostro Comune è già in vigore dal 2003, conformemente al nuovo art. 18 LALPAmb, deve essere destinata unicamente a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU).

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva delle spese e dei ricavi come richiamati nel centro di costo 720 Nettezza pubblica del preventivo del Comune 2019.

PREVENTIVO 2019	SPESE	RICAVI
352.013 SMALTIMENTO RIFIUTI (RSU)	Fr.106'100	
Costi totali di smaltimento consegne raccolta (senza IVA)		
434.008 TASSA SUL SACCO		Fr. 100'000
Entrate vendita sacchi ufficiali gialli 2019 con nuove tasse come previsto dalla nuova Legge		
TOTALI	Fr.106'100	Fr.100'000
COPERTURA COSTI CA. 94%	MAGGIORI COSTI	Fr. 6'100

Osservazioni:

- Il maggior costo è dovuto al fatto che le tasse per la copertura delle spese sono state calcolate sulla base del consuntivo 2017 e prima che venisse allestito il preventivo 2019.
- Si osserva come con l'adeguamento alle nuove tasse imposte dalla Legge, rispetto al 2018, per il 2019 è previsto un introito minore di ca. fr. 30'000.-.
- Considerando per famiglia un consumo medio di ca. 1 sacco da 35 lt. a settimana, il risparmio annuo con le nuove tariffe è di ca. fr. 20.-, a compenso dell'aumento della tassa base di fr. 20.-.

VECCHIO REGOLAMENTO art. 22.1 Tassa sul sacco / art. 22.2 Tassa sul contenitore				
Volume sacchi	Tassa		Tassa 2018 in vigore dal 2009	Tassa 2019
	minima	massima		
Sacco 17 lt.	Fr. 0.50	Fr. 0.90	Fr. 0.85	Fr. 0.60
Sacco 35 lt	Fr. 1.00	Fr. 1.80	Fr. 1.55	Fr. 1.15
Sacco 60 lt.	Fr. 2.00	Fr. 3.20	Fr. 2.60	Fr. 1.95
Sacco 110 lt.	Fr. 3.80	Fr. 5.70	Fr. 4.40	Fr. 3.25
Clip 800 lt.	Fr. 23.00	Fr. 36.00	Fr. 26.40	Fr. 22.00

Con la nuova legge, nelle prescrizioni cantonali il costo del sacco da 35 litri è stato fissato tra fr. 1.00 e fr. 1.30 (IVA inclusa), il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro fine ottobre di ogni anno, entro i seguenti limiti:

NUOVO REGOLAMENTO Art. 16 Tassa sul quantitativo		
Volume sacchi	Tassa	
	minima	massima
Sacco 17 lt.	Fr. 0.50	Fr. 0.65
Sacco 35 lt	Fr. 1.00	Fr. 1.30
Sacco 60 lt.	Fr. 1.70	Fr. 2.25
Sacco 110 lt.	Fr. 3.15	Fr. 4.10
Clip 800 lt.	Fr. 22.00	Fr. 29.00

Art. 17 Altre tasse causali – 17.1 Tassa scarti vegetali

Tra le tasse casuali è inserita quella in vigore dal 2003 “Tassa sul contenitore verde”, che con la nuova legge dovrebbe servire a coprire il 100% dei costi di raccolta e di smaltimento.

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva delle spese e dei ricavi come richiamati nel centro di costo 720 Nettezza pubblica del preventivo del Comune 2019.

PREVENTIVO 2019		SPESE	RICAVI
318.032 SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI		Fr. 40'000	
Copre unicamente i costi di smaltimento degli scarti vegetali provenienti dalla normale raccolta presso le economie domestiche.			
318.058 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI RICICLABILI		Fr.113'200	
Copre i costi di raccolta degli scarti vegetali Nel corso del 2019 la raccolta degli scarti vegetali sarà oggetto di un nuovo concorso			
434.009 TASSA RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI			Fr.110'000
Entrate con vendita etichette nel 2019 già applicato il massimo previsto dal regolamento			
TOTALI		Fr.153'200	Fr.110'000
COPERTURA COSTI CA. 72%		MAGGIORI COSTI	Fr. 43'200

Osservazioni:

- Se nel 2019 si fossero mantenute le tasse applicate dal 2009 al 2018, la maggiore uscita sarebbe stata di ca. fr. 70'000.-.
- Le tasse applicate per il 2019 sono il massimo concesse dal regolamento in vigore, e malgrado ciò riscontriamo ancora una maggiore uscita di ca. fr. 43'000.
- Nella tabella sono riportate le tasse che dovrebbero essere introdotte, con gli attuali costi di raccolta e di smaltimento, per una copertura del 100%.

REGOLAMENTO ATTUALE art. 22.3 Tassa sul contenitore del verde					
Contenitori lt.	Tasse regolamento 2003		Tasse 2009 - 2018	Tassa 2019	Tassa per copertura 100%
	minima	massima			
120 lt.	Fr. 40.--	Fr. 80.--	Fr. 60.--	Fr. 80.--	Fr. 115.--
240 lt.	Fr. 80.--	Fr. 160.--	Fr. 120.--	Fr. 160.--	Fr. 230.--
770 lt.	Fr. 250.--	Fr. 500.--	Fr. 385.--	Fr. 500.--	Fr. 730.--

Sulla base di quanto esposto sopra, considerando come:

- Nel 2019 sarà allestito un nuovo concorso per il servizio raccolta, e quindi i costi subiranno quasi sicuramente delle variazioni, anche in funzione dell'indirizzo che il Municipio vorrà adottare per un contenimento dei costi (es. riducendo eventualmente i giri di servizio).
- Il contratto attuale presso la ditta di smaltimento scadrà al termine del 2020, e pertanto i prezzi di smaltimento attuali fr. 8.- + IVA al q. potrebbero subire dei mutamenti.

Allo scopo di garantire al Municipio un maggiore margine di applicazione della presente tassa, mediante ordinanza, si propongono le seguenti “forchette”:

Art. 17 Altre tasse causali 17.1 Tassa scarti vegetali		
Contenitori lt.	Tassa	
	minima	massima
120 lt.	Fr. 80.--	Fr. 140.-
240 lt.	Fr. 160.--	Fr. 280.-
770 lt.	Fr. 500.--	Fr. 850.-

Art. 17 Altre tasse causali – 17.2 Tassa sugli ingombranti

I costi relativi alla raccolta e allo smaltimento ingombranti sono coperti principalmente dalla tassa base annuale.

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva delle spese e dei ricavi come richiamati nel centro di costo 720 Nettezza pubblica del preventivo del Comune 2019.

PREVENTIVO 2019	SPESE	RICAVI
318.031 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RSU+ING.)	Fr. 26'000	
Sono compresi solo i costi del riparto trasporti ingombranti e rottame Ecocentro		
318.040 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	Fr. 27'500	
Copre i costi di smaltimento ingombranti Ecocentro e piazze di raccolta		
434.010 TASSA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI		Fr. 1'000
nel 2017 sono state emesse 118 fatture per consegne superiori ai 20 Kg, considerato come abbiamo usufruito di 59 mezze giornate dell'Ecocentro la media è fr. 10.- per mezza giornata!		
436.013 RECUPERO RACCOLTA MATERIALE RICICLABILE		Fr. 4'000
Recupero ferro Ecocentro		
TOTALI	Fr. 53'500	Fr. 5'000

MAGGIORI COSTI RACCOLTA - SMALTIMENTO INGOMBR. Fr. 48'500

Osservazioni:

Considerato come il servizio è accessibile a tutti, dai costi generali sono stati estrapolati quelli sotto riportati in quanto presso l'Ecocentro è pure possibile la consegna di altri rifiuti, e pertanto questi costi si ritiene che vengano coperti con la tassa base.

352.019 AFFITTO ECOCENTRO COMUNE TENERO 2017	Fr. 13'000
Importo annuo affitto Ecocentro	
390.011 ADDEBITO INTERNO SQUADRA GESTIONE	Fr. 13'500

Per questo servizio il regolamento 2003 prevedeva:

Art. 22.4 Tassa sui rifiuti ingombranti

Il Municipio preleva una tassa per ogni ingombrante o collo trasportabile saldamente legato, consegnato al centro di raccolta comunale.

Il Municipio pubblica una lista dei prezzi per gli ingombranti più comuni suddivisa nelle seguenti categorie: 1. Hobbistica e giardinaggio 2. Elettrodomestici 3. Apparecchi elettronici 4. Varia

Le tasse sono comprese da un minimo fr. 0.- a un massimo di fr. 80.-.

Dal 2009 è sempre stata mantenuta la seguente tassa:

Regolamento attuale Art. 22.4 Tassa sui rifiuti ingombranti
➤ Rifiuti ingombranti (per economia domestica) fino a kg. 20 per consegna complessiva gratuito
➤ da kg. 20 per consegna complessiva (escluso materiale ferroso) (Iva e spese incluse) fr. 5.--

Osservazioni:

- Il servizio comporta dei costi non indifferenti che sicuramente, considerato come gli stessi vanno a influire in modo pesante sulla tassa base, necessita delle riflessioni e dei correttivi, sia per i costi di gestione che di smaltimento.
- Per quanto riguarda i costi di gestione si propone di rivalutare, in collaborazione con il Comune di Tenero Contra, dei correttivi di contenimento dei costi eventualmente riducendo i giorni del servizio, per esempio eliminando il giovedì precedente il sabato, oppure per il periodo invernale novembre-febbraio un servizio quindicinale, e queste misure potranno essere messe in atto dal Municipio con la relativa ordinanza.
- In questo modo avremo già una riduzione delle ore della squadra, e eventualmente una riduzione dell'affitto annuale.
- Per quanto riguarda i costi di smaltimento, considerato come chi smaltisce è tenuto a pagare i relativi costi, il sistema tariffario in atto dal 2009, considerando gli introiti, non è più proponibile.

Richiamata la ris. Mun 3409 del 25.03.2019:

per la raccolta ingombranti sarà da scorporare dalla tassa base il dovuto per la raccolta all'Ecocentro prevedendo il pagamento di una tassa causale,
per i costi di smaltimento sotto riportati si propone:

318.040 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	Fr. 27'500
Copre i costi di smaltimento ingombranti Ecocentro	

Il numero delle economie domestiche che potenzialmente possono usufruire della consegna di rifiuti "ingombranti" presso l'Ecocentro è di ca. 2500.

Considerando una "media" di 4 consegne annue (una per stagione) per economia domestica, nel corso di un anno avremo ca. 10'000 consegne che a una tassa di fr. 2.- per singola consegna fino a kg. 20 (o ev. a kg 40) porterebbero un introito minimo di ca. fr. 20'000.- (contro i ca. fr. 1'000.- raccolti attualmente....).

Questa tassa verrà poi proporzionalmente aumentata in base al peso della consegna, osservando come attualmente i costi di smaltimento sono di fr. 23.-- al q. per ingombranti / fr. 15 al q. per il legname, per una media di fr. 19.-- al q, per contro la consegna di materiale ferroso, per il quale abbiamo un ritorno, si propone di applicare solo una tassa minima senza ulteriori supplementi.

In conclusione per il servizio raccolta rifiuti ingombranti, si propongono le seguenti tasse:

- A. tassa minima per singola consegna da 0 kg fino a 40 kg minimo fr. 2.- massimo fr. 6.-
- B. supplemento da 40 kg fino a max. 80 kg minimo fr. 2.- massimo fr. 6.-
- C. per la consegna di materiale ferroso è applicabile solo la tassa del p.to a) senza ulteriori supplementi.

Per quanto riguarda l'applicazione della gestione la stessa sarà stabilita tramite Ordinanza, in proposito portiamo già una proposta ancora da affinare:

- Le consegne possono essere fatte solo con tessera, e l'addetto al servizio, a dipendenza della tassa che l'utente dovrà pagare per singola consegna, timbrerà, bucherà, o in altro sistema ancora da valutare il valore corrispondente.
- Quando la tessera è stata usata, l'utente può richiederne una nuova.

Per la distribuzione delle tessere, si valuterà il sistema più comodo ed efficiente, ecco alcuni esempi che saranno presi in considerazione:

- Vendita delle tessere presso la Cancelleria comunale.
- I primi giorni di raccolta un ausiliario venderà direttamente le tessere presso l'ecocentro.